

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE PIEMONTE

VALIDITA' ANNI 2017 - 2019
(Aggiornamento Dicembre 2016)

Premessa

Il complesso normativo costituito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*) e dai successivi decreti attuativi, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo e di promozione della trasparenza amministrativa, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.

Il comma 34 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 prevede che le disposizioni dei precedenti commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*).

L'articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 (*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*), emanato in ottemperanza della delega al Governo contenuta nei successivi commi 35 e 36 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012, ribadisce che, ai fini dello stesso decreto, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Tra tali pubbliche amministrazioni si facevano rientrare, con riferimento ai rapporti di lavoro pubblico, gli ordini professionali, in quanto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del R.D.L. n. 103/1924, 2 della Legge n. 70/1975, 3 del D.P.R. n. 267/1987, 3 della Legge n. 68/1986, dell'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001 - essi erano identificabili come enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza dello Stato ed aventi natura associativa obbligatoria.

Al sopra riportato orientamento di carattere giuslavoristico si sono aggiunte, nel corso del tempo, le specifiche indicazioni relative all'ambito di applicazione della legge 190/2012, desumibili sia dalle disposizioni normative sopravvenute sia dalla giurisprudenza più recente sia dagli orientamenti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia dalle circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione sia, infine, dalle deliberazioni della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Tali atti, tuttavia, non risultando univoci dal punto di vista interpretativo, hanno portato a lunghe e notevoli controversie circa l'applicabilità della suddetta normativa anticorruzione agli ordini e ai collegi professionali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011, ha statuito che gli Ordini professionali non sono assoggettabili al controllo di gestione della Corte dei conti, in quanto non beneficiano di contributi pubblici e, quindi, non vi sarebbe alcun interesse statale ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2013, ha ritenuto gli Ordini professionali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*), rientranti nella vasta gamma degli enti pubblici non territoriali (o, secondo altra dottrina, nella categoria degli enti pubblici associativi) e quindi assoggettati al regime pubblicistico degli appalti, perseguendo

interessi di rilievo pubblicistico; con la conseguenza che essi devono adottare procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a privati di lavori, servizi e forniture connessi alle proprie attività statutarie.

La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-526/11 il 12 settembre 2013, ha, superando il sopra riportato orientamento, precisato che gli Ordini professionali (italiani) non costituiscono un organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della Direttiva europea 2004/18/CE sugli appalti pubblici, in quanto non soddisfano né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica né il criterio relativo al controllo di gestione da parte dell'autorità pubblica; in particolare, come statuito nella stessa decisione, essi sono finanziati in modo maggioritario da contributi riscossi dagli iscritti e controllati da un'autorità pubblica solo in sede di determinazione quantitativa degli stessi contributi.

La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1/2014 del 14 febbraio 2014, indirizzata – tra l'altro – a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, al paragrafo 3 ("Questioni interpretative relative all'individuazione dell'ambito soggettivo"), in linea con l'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13 settembre 2013 in tema di "Spending review", ha previsto che l'attuazione della disciplina in materia di trasparenza interessa tutte le pubbliche amministrazioni che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche.

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato il testo del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), prevedendo che la medesima disciplina prevista per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 si applica anche agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.

L'ANAC, con la deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto applicabili agli Ordini professionali le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e i decreti delegati, con la conseguenza che essi sono tenuti ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il PTPC, il PTTI e il Codice di comportamento dei dipendenti, nonché a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza.

Con comunicato del 18 novembre 2014, il Presidente dell'ANAC ha diffuso la notizia che il Consiglio di quest'ultima, in detta data, aveva disposto la modifica della delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 sugli Ordini professionali, stabilendo che il termine per l'inizio dell'attività di controllo fosse individuato nel 1° gennaio 2015.

Tale termine risultava ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2015.

In ragione di ciò, l'Ordine dei Geologi del Piemonte, nella seduta del 5 Novembre 2014, aveva provveduto ad attuare le azioni necessarie a dare attuazione alle disposizioni di legge così come precedentemente descritte attraverso:

- la nomina del Responsabile della prevenzione e repressione della corruzione (Delibera n. 126/14);
- la nomina del Responsabile della Trasparenza (Delibera n. 127/14);
- la nomina del Sostituto Provvedimentale (Delibera n. 128/14)
- l'adozione del PTCP (Delibera n. 129/14).

A Novembre 2015, l'Ordine dei Geologi del Piemonte aveva aggiornato e successivamente adottato un nuovo PTCP e un nuovo PTTI per gli anni 2016-2018 (Delibere n. 95/15 e n. 96/15 del 19/11/2015), adeguandosi alle disposizioni del PNA 2015 e alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nella misura in cui le relative disposizioni siano compatibili con le funzioni, l'organizzazione ed il finanziamento che lo caratterizzano e lo rendono peculiari rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, nonché tenendo, in particolare, conto che dette disposizioni normative sono volte principalmente, ai sensi dei commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 190/2012, a garantire la pubblicità in ordine all'uso delle risorse pubbliche ed allo svolgimento delle funzioni amministrative, nonché in riferimento a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In ottemperanza alla delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016, l'ORGP ha pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" la griglia di rilevazione attestante l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, secondo le modalità previste dalla citata delibera.

La delibera ANAC 380/2016 del 6 aprile 2016, a seguito della nota del 31.03.2016 con cui il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali ("CUP") e la Rete Professioni Tecniche ("RPT") hanno richiesto, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 14 e 22 del d.lgs. n. 33/2013, il differimento del termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, ha sospeso il termine del 31 marzo 2016 fissato nei confronti degli Ordini Professionali per sanare irregolarità riscontrate in materia di trasparenza.

Inoltre, tra i motivi della sospensione viene specificata la prossima uscita del decreto legislativo *"Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* in attuazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* che dovrebbe portare ad un riesame dell'ordinamento in materia.

Il decreto legislativo 97/16 del 25 maggio 2016 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2016 andando a modificare in maniera sostanziale il decreto legislativo 33/13 e marginale la legge 190/12.

La delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 adotta in nuovo PNA 2016 che recepisce le direttive previste dal decreto legislativo 97/16 e prevede una sezione specifica dedicata ad ordini e collegi professionali in cui vengono riportate delle specifiche indicazioni relative soprattutto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla predisposizione e redazione del PTPC.

Alla luce delle numerose variazioni/integrazioni intervenute sull'argomento nel corso del 2016, per una migliore comprensione del documento nel suo insieme, l'Ordine dei Geologi del Piemonte ha stabilito di approvare un nuovo piano che sostituisca in toto il precedente, pur mantenendone gli aspetti fondamentali e peculiari della propria amministrazione.

Al fine di rendere conoscibile l'evoluzione della strategia di contrasto alla corruzione, i PTPC relativi agli anni trascorsi vengono comunque pubblicati e resi consultabili nella apposita sezione di "amministrazione trasparente".

Quadro normativo di riferimento

Legge 6 novembre 2012, n. 190: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012"*.

Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39: *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 *"Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA) approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013.

Delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per oggetto: *"Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali"*.

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di Trasparenza, dei Codici di comportamento (GU Serie generale n. 233 del 7/10/2014).

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 13/07/2015 - Obbligo di adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017.

Legge 7 Agosto 2015 n. 124: *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

Piano Nazionale Anticorruzione 2015 (PNA) approvato con determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28 Ottobre 2015

Delibera 20 gennaio 2016 n. 43/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per oggetto: *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell'Autorità"*.

Delibera del 6 aprile 2016 n. 380/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per oggetto: *"Sospensione del termine del 31 marzo, fissato nei confronti degli Ordini Professionali dall'ANAC, per sanare irregolarità riscontrate in materia di trasparenza"*.

Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA) approvato con determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 Agosto 2016.

L'adeguamento alla legge n. 190/2012, al D.Lgs n. 33/2013 e al D.Lgs 97/16

La legge 190/2012 introduce, in particolare per ciò che attiene all'organizzazione degli OO.RR., i seguenti aspetti:

- numerosi dispositivi per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
- una disciplina innovativa e maggiormente rigorosa sugli incarichi e sulle incompatibilità dei dipendenti;
- la rotazione del personale;

- la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- un rafforzamento della disciplina della trasparenza di cui viene ribadita la natura di livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Tra gli strumenti introdotti dalla legge 190/2012 vi sono il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Quest'ultimo è il documento, previsto dall'articolo 1, commi 5 e 8, della detta legge, che, unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) – inglobato dal D.Lgs 97/16 nel PTPC – ed al Codice di comportamento dei dipendenti, costituisce lo strumento principe di prevenzione della illegalità nello svolgimento della funzione pubblica.

Entrando nel merito dell'ambito di competenza del PTPC, il concetto di "corruzione", conformemente alle indicazioni fornite dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013, recante "Legge n. 190 del 2012, (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)", è inteso dall'Ordine Regionale in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Pertanto, le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del Codice penale e sono tali da comprendere non solo le fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione contemplati nel Titolo II, Capo I, di tale codice, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Quanto ai contenuti del PTPC, l'Ordine Regionale ha preso atto delle indicazioni di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 190/2012 e, più nel dettaglio, dei susseguenti PNA 2014-2015-2016 predisposti da ANAC, i cui obiettivi sono:

- ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Pertanto, il PTPC:

- individua le attività a più elevato rischio di corruzione;
- individua, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione (in particolare, sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla legge 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal PNA, nonché eventuali ulteriori misure facoltative);
- stabilisce obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- prevede misure per monitorare il rispetto dei termini, imposti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- prevede misure per monitorare i rapporti tra l'Ordine Regionale e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'ente.

Il D.Lgs. 33/2013, in particolare per ciò che attiene all'organizzazione degli OO.RR., ha come obiettivi fondamentali:

- favorire la prevenzione della corruzione

- attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (accesso civico)
- abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e iscritti

L'articolo 10 del decreto istituiva il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) contenente le previsioni che devono essere messe in atto dall'ordine Regionale e che riguardano:

- l'accesso alle informazioni pubblicate nei siti: ogni OO.RR. doterà il proprio sito web istituzionale di una sezione denominata “Amministrazione trasparente”, facilmente consultabile dagli utenti, all'interno della quale dovranno essere contenuti i documenti rispetto ai quali l'ordinamento prevede l'obbligo di pubblicazione;
- la pubblicazione di atti di carattere normativo e amministrativo generale: le norme istitutive, lo statuto ed i regolamenti adottati, le direttive, le circolari nonché ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti;
- la pubblicazione di atti concernenti l'organizzazione dell'ente;
- la pubblicazione di atti concernenti i titolari di collaborazioni e consulenze: verrà adottato un regolamento interno attraverso il quale saranno individuate le informazioni sui titolari di incarichi di collaborazione o consulenza che debbono costituire oggetto di pubblicità;
- la pubblicazione di atti concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato: verrà adottato un regolamento interno attraverso il quale saranno individuati i dati relativi alla dotazione organica degli stessi nonché quelli concernenti il costo del personale in servizio che debbono costituire oggetto di pubblicità;
- la pubblicazione di atti concernenti i provvedimenti amministrativi: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento di servizi e forniture, prove selettive per l'assunzione di personale, accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni;
- la pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la pubblicazione dei beni immobili e la gestione del patrimonio (canoni di locazione o di affitto versati);
- la pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto del d.lgs 97/2016, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”.

Inoltre, la nuova disciplina opera una vasta revisione del D.Lgs. 33/2013, interessandone praticamente quasi tutti gli articoli e introducendo nell'ordinamento amministrativo il FOIA (Freedom of Information Act) ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela di vari interessi pubblici e privati.

In particolare, considerando l'applicabilità del decreto alle realtà degli ordini territoriali, vengono considerati i seguenti aspetti:

- Art. 4 - Modifica l'art. 3 del Dlgs 33/2013 introducendo il comma 1-ter: *“L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali”*;

- Art. 6 – Modifica completamente l'art. 5 del Dlgs 33/2013 introducendo l'accesso civico a dati e documenti;
- Art. 10 - Modifica l'art. 10 del Dlgs 33/2013 andando ad influire sulla redazione del PTCP e stabilendo che *"Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto"*;
- Art. 13 - Modifica l'art. 14 del Dlgs 33/2013 introducendo il comma 1-bis: *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito.....(omissis)"*.

Sezione I – Processo di adozione del PTPC

La nuova disciplina persegue l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. In ragione di ciò, la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione".

L'art. 41 del d.lgs. 97/2016, nell'introdurre l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, sembrerebbe ricondurre gli ordini e i collegi professionali fra quei soggetti cui spetta l'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis l. 190/2012). Tuttavia, tenuto conto dell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 231/2001 e considerato che non necessariamente il modello ivi previsto è applicabile da parte degli ordini e dei collegi professionali, di norma gli stessi adottano un PTPC.

Tuttavia, come specificato nel PNA 2016, separate considerazioni vanno svolte laddove ordini e collegi professionali siano di dimensioni limitate e non siano dotati di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione in maniera sostenibile per insufficienza di struttura organizzativa o limitato numeri di iscritti.

In questo specifico caso la normativa vigente lascia libertà ad ogni ordine o collegio professionale di muoversi come meglio opportuno, anche di stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee in modo da poter procedere alla redazione in comune di alcune parti del documento.

L'Ordine dei Geologi del Piemonte, valutato le disponibilità dei propri Consiglieri e le conoscenze finora acquisite in questo campo, ha reputato più opportuno procedere alla redazione di un proprio PTPC tenendo conto di tutto quanto già affrontato e sviluppato negli anni 2014-2015 e di quanto contenuto nel PNA 2016.

Il presente piano, in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012 e della conseguente normativa sopra richiamata, risponde alle finalità di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; ed in particolare persegue gli obiettivi di:

- a) individuare le attività dell'Ordine nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) monitorare i rapporti tra l'Ordine e i soggetti esterni che con lo stesso interagiscono;
- d) assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuovere la trasparenza come misura finalizzata alla prevenzione della corruzione.

Nel Piano, in attuazione a quanto previsto dal PNA 2016, sono tenute in debito conto le peculiarità che presenta l'Ordine dei Geologi del Piemonte, in quanto struttura non complessa, con funzioni principalmente amministrative, dotata di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio, secondo quanto disposto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, dalla legge 25 luglio 1966, n. 616, dalla legge 12 novembre 1990, n. 339, dal d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, dal d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, dal d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e dal d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Il Piano integra e specifica il contenuto dei regolamenti precedentemente adottati dall'Ordine regionale e dal CNG, le cui previsioni restano vigenti ove non siano incompatibili con e/o tacitamente abrogate da fonti normative sopravvenute e/o sovra ordinate nella gerarchia delle fonti, nonché ove non siano incompatibili con il e/o tacitamente abrogate dallo stesso Piano.

L'Ordine dei Geologi del Piemonte ha avviato una attività di revisione di tali atti ed, in ogni caso, provvede all'aggiornamento ed all'armonizzazione dei detti regolamenti nel triennio 2017 – 2019, nonché a coordinare il Piano rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione.

Secondo quanto previsto dalla l. 190/2012 e ripreso dal PNA 2016, il PTPC è adottato dall'organo di indirizzo (art. 1, co. 8). Negli ordini e nei collegi professionali, l'organo in questione è individuato nel Consiglio dell'Ordine. Questa indicazione rileva anche ai fini dell'eventuale potere sanzionatorio che ANAC può esercitare ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014. Tuttavia, per la specificità degli ordini professionali, è raccomandata una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT ed, eventualmente, con l'Assemblea degli iscritti.

Consapevole e d'accordo con quanto riportato nel PNA 2016, il PTPC relativo agli anni 2017-2019 è frutto dell'osservazione avvenuta durante gli anni 2014-2015-2016 e adegua i contenuti del PNA 2016 alle proprie esigenze e peculiarità, cercando di specificare in maniera opportuna le misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti tutti i Consiglieri dell'Ordine dei Geologi del Piemonte, in particolare mediante il confronto attraverso canali informatici e telematici sulle informazioni aventi ad oggetto l'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza, la discussione e conseguente adozione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il PTPC per gli anni 2017-2019 è stato adottato con delibera del Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Piemonte n. 97/16 del 22/12/2016.

Il Piano è aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base del monitoraggio e dei risultati.

Il presente Piano resta comunque aperto a proposte e contributi migliorativi, anche esterni, che potranno essere presi in considerazione ed introdotti in base al costante monitoraggio del piano stesso.

Il Piano è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché portato all'attenzione di tutti i Consiglieri anche via e-mail e a conoscenza dei soggetti che hanno rapporti rilevanti, a qualsiasi titolo, con l'Ordine Regionale. Il Piano è, infine, diffuso attraverso tutti gli altri canali di comunicazione dell'Ordine Regionale.

Sezione II – Gestione del rischio

Il rispetto dei principi generali sulla gestione del rischio è funzionale al rafforzamento dell'efficacia dei PTPC e delle misure di prevenzione. Pur in assenza, nel testo della legge 190/2012, di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all'assetto normativo citato, in coerenza con i principali orientamenti internazionali, è improntata alla gestione del rischio.

Infatti, secondo quanto previsto dalla l. 190/2012, art. 1 co. 5 il PTPC *«fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio»*. Pertanto, il PTPC non è *«un documento di studio o di indagine ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione»*.

Il PNA 2016 conferma le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi. Sono indicazioni centrali per la corretta progettazione di misure di prevenzione contestualizzate rispetto all'ente di riferimento. In particolare l'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione della corruzione che devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini.


Secondo il PNA 2015, la gestione del rischio di corruzione:

- a) va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;
- b) è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;
- c) è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata;
- d) è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;
- e) implica l'assunzione di responsabilità. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPC;
- f) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato;
- g) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- h) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- i) non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

L'individuazione delle aree di rischio è frutto della valutazione del possibile rischio del fenomeno corruttivo nei singoli processi, tenuto conto della probabilità che tale rischio si possa verificare e

del suo impatto, ovvero delle possibili conseguenze, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA e dell'esperienza pregressa.

Approfondendo i concetti già contenuti nel PNA 2013, il PNA 2015 stabilisce che Le principali fasi del processo di gestione del rischio sono rappresentate in maniera sintetica nella figura seguente.



1. Analisi del contesto

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Relativamente a questo aspetto, le variabili a cui fa riferimento il PNA per ciò che riguarda il territorio su cui opera l'Ordine dei Geologi del Piemonte non costituiscono un aspetto di pericolo. L'Ordine non ha mai rilevato che i fattori legati al territorio di riferimento possano aver influenzato il proprio operato, generato e/o condotto ad azioni ed episodi di corruzione; le richieste dai portatori e dai rappresentanti di interessi esterni vengono sempre tutte esaminate attraverso la verifica del Consiglio nel suo insieme e validate di conseguenza.

Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente. L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Esistono quindi delle "aree di rischio" riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, legate principalmente alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, ai controlli, verifiche e ispezioni, agli incarichi e nomine e agli affari legali che vengono definite di tipo "aree generali" mentre ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio distintive che vengono definite "aree di rischio specifiche".

Nel PNA 2016 viene riportata un'esemplificazione delle aree di rischio specifiche negli ordini e collegi professionali:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Ad esse possono ragionevolmente aggiungersi le altre attività istituzionali peculiari degli organi e organismi consiliari e le attività contabili.

Mappatura dei processi

L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra indicati, è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva. L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento. Dal livello di approfondimento scelto dipende la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione o sull'ente: una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.

Inoltre, la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza.

La mappatura conduce alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura. La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività.

2. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Identificazione degli eventi rischiosi: completa e svolta sulla base di molte fonti informative

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione. L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione.

Per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazione o ente prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative.

Analisi del rischio: l'attenzione alle cause degli eventi rischiosi

L'analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. Anche in questa fase è indispensabile il coinvolgimento della struttura organizzativa. L'analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Ponderazione del rischio: fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di "*agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione*".

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

In relazione alle aree di rischio specifiche precedentemente rilevate è, dunque, possibile definire quanto segue.

Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio è necessario concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio.

Sulla base del Regolamento vigente per i geologi e sulle conseguenti attribuzioni agli ordini territoriali, i processi rilevanti ad essi riconducibili riguardano:

- l'organizzazione e lo svolgimento di eventi formativi da parte dello stesso ordine territoriale, soprattutto se in convenzione/collaborazione con soggetti terzi;
- la mancata o impropria attribuzione di crediti formativi agli iscritti per quanto di competenza dell'ordine territoriale.

In conseguenza di ciò, tra i possibili eventi rischiosi legati a questo campo si collocano:

- l'inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative e la scelta di soggetti terzi inadeguati per competenze e preparazione;
- la mancata o impropria attribuzione di crediti formativi in violazione del Regolamento vigente.

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Negli anni di mandato dell'attuale Consiglio in carica (2013-2017) sono stati rilasciati meno di una decina di pareri di congruità legati a contenziosi con soggetti privati.

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

L'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte nomina i propri iscritti, esclusivamente su richiesta di enti terzi, sempre per incarichi senza retribuzione.

In caso di richiesta specifica di tipo professionale, si fornisce al richiedente un elenco di nominativi territorialmente competenti, lasciando la scelta finale al soggetto richiedente.

3. Trattamento del rischio: misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, amministrazioni e enti non devono limitarsi a proporre astrattamente delle misure, ma devono opportunamente progettarle e scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di temperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:

- efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L'identificazione della misura di prevenzione è quindi una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti

- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

Individuati i rischi di cui al paragrafo precedente, si è passati all'individuazione di:

- misure concernenti la prevenzione del rischio;
- misure concernenti la trasparenza;
- definizione di adeguati percorsi di formazione professionale.

Oltre alle misure obbligatorie, cioè quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative, si sono previste misure ulteriori ritenute necessarie o utili.

Per l'individuazione e la scelta delle misure ulteriori si è proceduto ad un confronto mediante il coinvolgimento dei titolari del rischio, cioè le persone con la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio, e si è tenuto conto delle priorità di trattamento come previsto dal PNA.

Tutte le misure di prevenzione, utili a ridurre la probabilità che i rischi individuati si verifichino sono state poi riportate nei paragrafi del Piano che seguono e, con specifico riferimento a ciascun rischio, nello stesso

In relazione alle aree di rischio specifiche precedentemente rilevate è, dunque, possibile definire quanto segue.

Formazione professionale continua

Sulla base dei rischi precedentemente definiti tra le possibili misure di prevenzione si collocano i controlli sui soggetti terzi che chiedono la collaborazione/il patrocinio dell'Ordine al fine di promuovere eventi formativi anche a pagamento e adeguate misure di pubblicità e trasparenza degli eventi organizzati, anche attraverso pubblicazione dell'evento sul sito interne dell'ente.

Tali misure sono costantemente messe in atto dall'Ordine per qualunque tipo di evento rientri nella casistica sopracitata, passando le organizzazioni interne e le richieste esterne attraverso il vaglio costante del Consiglio.

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Fermo restando quanto sopra riportato, tra le possibili misure di prevenzione si collocano la creazione di una commissione da istituire per le valutazioni di congruità e la sua modalità di funzionamento, nonché l'organizzazione delle richieste dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Sulla base delle caratteristiche organizzative dell'Ordine, l'istruttoria delle pratiche è in capo alla Segreteria mentre le valutazioni nel loro complesso sono in capo al Consiglio, previa disamina e parere del Tesoriere.

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

Sulla base dei rischi precedentemente definiti tra le possibili misure di prevenzione si collocano in un primo momento l'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti e successivamente, la scelta ponderata da parte di apposita Commissione sulla base di una serie di requisiti specifici legati alla professionalità, alla regolarità contributiva, all'assolvimento del credito formativo, ecc....

Indispensabile la rotazione dei soggetti da nominare, costantemente applicata dall'Ordine, e le valutazioni collegiali con limitazioni delle designazioni dirette, se non in casi di urgenza.

Tutte le attività di cui sopra sono riassunte nell'Allegato 1 al PTCP realizzato sotto forma di tabella. Le attività sono state riviste e adeguate secondo l'esperienza maturata nel corso del 2015-2016.

La verifica ed il controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione sono garantite mediante:

- monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto conciliabilmente con quanto previsto nell'ambito del controllo di regolarità attuato di volta in volta;
- monitoraggio attuato di volta in volta sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti ove le condizioni di mercato lo rendano possibile;
- controllo attuato di volta in volta sui provvedimenti finali emanati in materia amministrativa e disciplinare;
- controllo ulteriore rispetto a quello di legge sugli atti contabili.

Al fine di costruire un sistema graduale di prevenzione, tutte le misure del Piano continueranno ad essere progressivamente monitorate e implementate negli anni successivi, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti.

Sezione III – Soggetti coinvolti

L'attuazione del Piano, oltre al coinvolgimento dei soggetti individuati espressamente dalla legge, richiede il coinvolgimento di più soggetti, a cui fanno capo specifici compiti e responsabilità che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine Regionale.

Detti soggetti sono, in particolare, gli organi e le persone fisiche indicati di seguito, che svolgono le attività ivi elencate, oltre a quelle specifiche previste in altre parti del presente documento.

L'aggiornamento del Piano per il triennio 2017-2019 prevede che i soggetti sotto elencati mantengano per intero le loro mansioni nell'ambito delle funzioni loro assegnate sulla base dei risultati elettorali e/o di nomina.

Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

- designa il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTCP, curandone la trasmissione per via telematica secondo le istruzioni pubblicate sul sito web istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.funzionepubblica.it) alla sezione anticorruzione;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente, alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) svolge i seguenti compiti:

- propone al Consiglio il PTCP e il Codice, con i suoi aggiornamenti;
- verifica l'attuazione del PTCP e la sua idoneità, anche tenuto conto di eventuali proposte formulate, in ordine alle attività e ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione, dai consiglieri e dai dipendenti;
- riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogniqualvolta sia necessario;
- individua, su proposta dei soggetti competenti, i soggetti da inserire nelle attività di formazione e/o aggiornamento, relativamente al livello specifico;

- presenta al Consiglio una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale;
- propone la modifica del PTPC quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano modifiche normative o si verifichino mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine Regionale;
- svolge funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità.
- cura le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del PTPC;
- redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione recante i risultati dell'attività svolta al fine di fornire il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano. Tale relazione è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine.

Secondo quanto riportato nel PNA 2016, la legislazione anticorruzione ha attribuito particolare rilevanza al ruolo del RPCT. Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che il RPCT debba essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).

Più in particolare, l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, si pone pertanto, il problema dell'individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT.

Il PNA 2016 evidenzia che nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Essendo l'ORGP ente privo di dirigenti e con organico costituito da una unica impiegata, peraltro interamente assorbita da compiti d'ufficio e quindi priva di risorse temporali da dedicare alla materia e alla sua corretta applicazione, la figura del RPCT dell'ORGP deve necessariamente coincidere con un consigliere eletto privo di deleghe gestionali da nominare in sostituzione della dott.ssa. Geol. Claudia Borgarello non più compatibile con il ruolo di RPCT in quanto Consigliere Segretario dell'Ordine.

In ottemperanza a quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine, con delibera n. 92/16 del 25/11/2016, ha eletto quale RTPC la Dott.sa Geol. Anna Montalto, consigliere dell'Ordine privo di deleghe gestionali competente in materia nonché informata dei compiti da esercitare relativamente al controllo della corretta attuazione degli obblighi vigenti in materia di imparzialità e trasparenza amministrativa.

Il Consiglio di Disciplina costituito con decreto 106/2013 del Tribunale Ordinario di Torino in data 24/12/2013, svolge i procedimenti disciplinari nei limiti e nell'ambito della propria competenza.

Lo stesso ente provvede, nell'ambito delle rispettive competenze, a porre in essere quanto necessario per il monitoraggio del rispetto del Codice di comportamento dei componenti, nonché per quanto espressamente richiesto dallo stesso codice.

Chiunque, inoltre, venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Piano e nella correlata normativa è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche per il tramite del proprio

superiore, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ordine Regionale:

- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito;
- rispettano il Codice di comportamento dei dipendenti nelle parti a loro applicabili;

Ai sensi della delibera ANAC 23/2013 "Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009" che specifica di essere rivolta solo agli enti pubblici non economici nazionali e costituisce mero parametro di riferimento per tutte le altre amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165 del 2001, l'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte non è dotato di OIV.

Sezione IV – Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione prevista dal Piano.

L'Ordine Regionale eroga corsi di formazione e/o aggiornamento a favore:

- dei dipendenti individuati, su proposta dei soggetti competenti, dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- dei componenti del Consiglio che svolgono funzioni particolarmente esposte a rischio;
- degli iscritti all'albo e/o all'elenco speciale, oltre che dei soggetti che hanno rapporti di collaborazione o consulenza continuativa con l'ente.

La formazione viene erogata in ogni singolo corso affinché:

- l'attività amministrativa sia svolta da soggetti consapevoli;
- la discrezionalità dell'ente sia esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza;
- le decisioni siano assunte "con cognizione di causa", in modo che si prevenga ogni rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- vi sia conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- vi sia una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- si garantisca la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente al fine di svolgere la eventuale nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
- si crei l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di soggetti "in formazione" provenienti da esperienze professionali e culturali diversificate;
- si garantisca all'interno dell'ente coordinamento ed omogeneizzazione delle modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- si diffondano gli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- si eviti l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della normativa di settore di volta in volta applicabile;
- si diffondano valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Gli interventi formativi avranno, altresì, l'obiettivo di far conseguire ai discenti conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi:

- al PTPC, al PTTI e al Codice di comportamento dei dipendenti;
- ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alle modalità di scelta dei contraenti;
- ai procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti;
- alla condivisione di nuove procedure d'inserimento dati e relativi obblighi di pubblicazione.

Nel corso del 2016, il precedente R.P.C. ha provveduto a tenere aggiornato il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio di Disciplina sull'aggiornamento della normativa in materia e sulle azioni previste dal PTPC e dal PTTI. Analoga condotta, per ciò che attiene alle singole specificità, è stata tenuta dai Consiglieri appartenenti ai due organismi di cui sopra in modo da prevenire ogni rischio di compiere azioni illecite, anche inconsapevoli.

Sezione V – Trasparenza

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni. Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è definito all'art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, sancendo la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile.

Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (art. 4, comma 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

La seconda (art. 4, comma 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Alla luce di quanto sopra, l'ANAC si è arrogata l'esclusiva di intervenire con appositi atti di regolazione, propri per ogni tipo di amministrazione pubblica soggetta all'applicazione della normativa in essere. Oltre alle specifiche Linee guida dedicate a soggetti sottoposti alla

determinazione n. 8 del 2015, l'ANAC adotterà Linee guida, sempre integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle p.a., in sostituzione delle Linee guida di cui alla delibera CIVIT n. 50/2013.

Saranno, pertanto, forniti chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali, in linea con quanto l'ANAC, per i principali obblighi, ha già dettagliato per le società pubbliche e gli altri enti di diritto privato con determinazione n. 8/2015.

Ai sensi di quanto previsto dalle modifiche all'art. 10, comma 1 del d.lgs 33/13, l'ORGP individua nell'organo d'indirizzo (Consiglio dell'Ordine), per tramite del RPCT, il soggetto responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto decreto.

Sempre in un'ottica di massima trasparenza, in attesa dell'emanazione delle suddette Linee guida, l'ORGP aggiorna i dati già presenti sul proprio sito istituzionale. In tal senso rimangono immutati i dati e le informazioni presenti all'interno dell'Allegato 2 del PTPC già pubblicato.

Sezione VI – Accesso civico generalizzato

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013".

Le linee guida hanno a oggetto la "definizione delle esclusioni e dei limiti" all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza. Tale nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Come specificato nelle linee guida, l'attuale normativa prevede dunque 3 tipologie di accesso ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione:

1) Accesso civico previsto dal D.Lgs 33/13, così come modificato dal D.Lgs 97/16, circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza;

2) Accesso generalizzato, previsto dall'art. 5 del D.lgs 97/16, a tutti i documenti in possesso della Pubblica Amministrazione;

3) Accesso documentale, previsto dalla Legge 241/90, a documenti per cui il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

Ai fini dell'applicazione della normativa vigente vale dunque quanto di seguito riportato (guida operativa all' accesso generalizzato):

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di accesso generalizzato deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine (segreteria@geologi piemonte.it).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD).

Ai sensi dell'art. 65, co. 1 lett. c) del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è identificato nel Consigliere Segretario dell'Ordine, Dott. Geol. Claudia Borgarello

TEMPI DI RISPOSTA

Il procedimento di accesso generalizzato si conclude, con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (30) dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

DIRITTI DEI CONTROINTERESSATI

Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall'art. 5-bis, comma 2, se l'amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni (10), i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

MOTIVAZIONE DI ACCOGLIMENTO/RIFIUTO

Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all'art. 5 bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto. Va parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all'art. 5-bis, co. 3.

Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.